NORME IN MATERIA DI PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DELLE MAGISTRATURE SPECIALI

Art. 2

Il contingente di personale civile del Ministero della difesa di IV e V qualifica funzionale assegnato presso gli uffici giudiziari della giustizia militare di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 1989, n. 51, gia' determinato in 129 unita', e' rideterminato in 173 unita'.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1996, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali
Estremi	Legge 10 ottobre 1996, n. 525
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-personale-amministrativo-del-ministero-di-grazia/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it